



# Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN)

## Modifica del 17 marzo 2017

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2015<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 17 giugno 2005<sup>2</sup> contro il lavoro nero è modificata come segue:

### *Art. 2* Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 3, purché:

- a. il singolo stipendio non superi l'importo limite di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. la somma totale annua dei salari di tutti i lavoratori non superi il doppio della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS; e
- c. i salari di tutti i lavoratori siano conteggiati in procedura semplificata.

<sup>2</sup> La procedura semplificata di cui all'articolo 3 non è applicabile:

- a. alle società di capitali e alle società cooperative;
- b. al coniuge e ai figli del datore di lavoro occupati nell'azienda.

### *Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli

<sup>1</sup> FF 2016 125

<sup>2</sup> RS 822.41

<sup>3</sup> RS 831.40

assegni familiari, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD) e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>5</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

*Art. 7 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Le persone incaricate dei controlli possono:

- a. accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

*Art. 9*                      **Verbali**

<sup>1</sup> Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.

<sup>2</sup> Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.

<sup>3</sup> Le persone incaricate dei controlli:

- a. trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi d'infrazione accertati nell'ambito dei controlli;
- b. inviano alle persone e aziende controllate una copia del verbale;
- c. inviano alle persone che hanno fornito informazioni, se ne fanno richiesta, un estratto del verbale con le loro deposizioni.

<sup>4</sup> Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale.

*Art. 10*

Le autorità competenti per le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in relazione con l'oggetto del controllo secondo l'articolo 6 informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato:

- a. l'autorità cantonale competente secondo l'articolo 13 capoverso 1;
- b. l'organo cantonale di controllo, se ha partecipato all'accertamento dei fatti.

*Art. 11 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di aiuto sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo

<sup>4</sup> RS 642.11

<sup>5</sup> RS 642.14

degli abitanti, di stato civile e di fiscalità e il Corpo delle guardie di confine collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

<sup>3</sup> Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l'organo cantonale di controllo si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure.

*Art. 12 cpv. 2 lett. a, 4 lett. a, 6 e 7*

<sup>2</sup> Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se:

- a. la persona scoperta nell'ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi all'AVS, all'AI, alle IPG o all'AD o gli assegni familiari; e

<sup>4</sup> Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono:

- a. le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione per assegni familiari;

<sup>6</sup> L'organo cantonale di controllo o i terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo informano le autorità od organi competenti se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione:

- a. alla legge del 12 giugno 2009<sup>6</sup> sull'IVA;
- b. alla legge dell'8 ottobre 1999<sup>7</sup> sui lavoratori distaccati;
- c. alla legge del 13 marzo 1964<sup>8</sup> sul lavoro;
- d. al diritto cantonale in materia di aiuto sociale;
- e. alla LIFD<sup>9</sup>, alla LAID<sup>10</sup> o a una legge fiscale cantonale concernente le imposte dirette; o
- f. a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

<sup>7</sup> L'autorità od organo competente svolge un'inchiesta e pronuncia una decisione.

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> La parte delle spese salariali per gli ispettori non coperta con emolumenti secondo il capoverso 1 né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

<sup>6</sup> RS **641.20**

<sup>7</sup> RS **823.20**

<sup>8</sup> RS **822.11**

<sup>9</sup> RS **642.11**

<sup>10</sup> RS **642.14**

## II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>11</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 87, nuovo comma, da inserire tra il secondo e il terzo comma*

...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14,

...

**2. Legge del 24 marzo 2006<sup>12</sup> sugli assegni familiari**

*Art. 25, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. e<sup>bis</sup> ed e<sup>ter</sup>*

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPG<sup>13</sup>, si applicano per analogia:

e<sup>bis</sup>. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);

e<sup>ter</sup>. alla riscossione dei contributi (art. 14–16 LAVS);

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

<sup>11</sup> RS 831.10

<sup>12</sup> RS 836.2

<sup>13</sup> RS 830.1

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 2017<sup>14</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018<sup>15</sup>.

11 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>14</sup> FF **2017** 2149

<sup>15</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 6 ottobre 2017.

